



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali. – Monitor ID 4835**

Repertorio atti n. 224 / CSR del 12 ottobre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 12 ottobre 2022:

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia”;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione Europea del 4 marzo 2022 recante modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra cui figura anche quella dei Mustelidi;

**VISTI** i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare le ordinanze del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e in particolare i commi n. 980, 981, 982, 983 e 984;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 980 e 981, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che vieta gli allevamenti, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela vison o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale è istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 983 e 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al precedente comma 982, nonché la disciplina delle cessioni e della detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia;

**RITENUTO** di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 983, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, pertanto, di procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse all'uopo stanziare per indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia;

**RITENUTO** di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, pertanto, di procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia;

**VISTO** lo schema di decreto interministeriale in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 315309 del 15 luglio 2022;

**VISTA** la nota di diramazione DAR prot. n. 11646 del 20 luglio 2022 e la nota DAR prot. n. 12501 del 1° agosto 2022, con cui è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 13 settembre 2022;

**VISTA** la nota del Ministero della transizione ecologica del 26 agosto 2022, con cui è stato comunicato il proprio parere favorevole al rilascio del concerto;

**VISTA** la nota del Ministero della salute del 2 settembre 2022, con cui è stato espresso il previo assenso tecnico sullo schema di provvedimento;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTA** la nota prot. n. 19764 del 16 settembre 2022, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 223407 del 13 settembre 2022;

**VISTA** la nota di diramazione DAR prot. n. 15032 del 16 settembre 2022, con cui sono state trasmesse le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, di cui alla sopracitata nota del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTA** la nota di diramazione DAR prot. n. 15479 del 26 settembre 2022, con cui è stata fissata una ulteriore riunione tecnica per il giorno 3 ottobre 2022;

**VISTI** gli esiti delle sopracitate riunioni tecniche, tenutesi nei giorni 13 settembre e 3 ottobre 2022, in cui le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato richieste di modifica sul provvedimento in esame;

**VISTA** la nota trasmessa via mail, in data 6 ottobre 2022, con cui il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi in pari data, che ha espresso sul provvedimento in questione parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti riportati nel testo allegato;

**VISTO** il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 517189 del 12 ottobre 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 16666 in pari data;

**VISTI** gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale (All.1);



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**CONSIDERATO** l'assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali, nei termini di cui in premessa.

**IL SEGRETARIO**

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Firmato digitalmente da  
SINISCALCHI ERMENEGILDA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO  
DEI MINISTRI


**IL PRESIDENTE**

On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da  
GELMINI MARIASTELLA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

12/10/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/195/SR09/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE  
RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE  
DELL'INDENNIZZO A FAVORE DEI TITOLARI DEGLI ALLEVAMENTI  
DI VISONI, VOLPI, CANI PROCIONE, CINCILLÀ E DI ANIMALI DI  
QUALSIASI SPECIE PER LA FINALITÀ DI RICAVARNE PELLICCIA,  
NONCHÉ LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI E DELLA DETENZIONE DEI  
SUDETTI ANIMALI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

***Punto 9) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

**PREMESSE**

INSERIRE "Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante "Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale"

**PREMESSE, penultimo VISTO (pagina 1)**

DOPO LE PAROLE "decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146"

INSERIRE "pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001 e"

**Articolo 2, comma 1, lettera a)**

DOPO LE PAROLE "(...) Codice attività ATECO 01.49.20"

INSERIRE "rilasciato a mezzo visura delle Camere di Commercio"

DOPO LE PAROLE "(...) Legge 30 dicembre 2021, n. 234,

ELIMINARE "(...) dispongono del codice attività"

INSERIRE "che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora vivi e che, alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 disponessero del codice identificativo attivo rilasciato dall'ASL territorialmente competente"

**Articolo 2, comma 1, lettera b)**

DOPO LE PAROLE "(...) effettivamente esercitato l'attività allevatoriale"

INSERIRE "sulla base dell'ultimo registro di stalla ovvero di ogni documentazione ufficiale disponibile"

DOPO LE PAROLE "con detenzione di animali da pelliccia almeno in un periodo compreso"

ELIMINARE "fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021"

SOSTITUIRE CON “fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro i TRE anni precedenti”

**Articolo 3, comma 1**

DOPO LE PAROLE “(...) in regime di sorveglianza sanitaria”

INSERIRE “o che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

**Articolo 3, comma 1, lettera a)**

DOPO LE PAROLE “(...) presenti in allevamento”

INSERIRE “alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

DOPO LE PAROLE “(...) territorialmente competente”

INSERIRE “e da altra documentazione ufficiale disponibile”

**Articolo 3, comma 1, lettera b)**

DOPO LE PAROLE “(...) femmina/fattrice”

INSERIRE “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

**Articolo 3, comma 2**

DOPO LE PAROLE “(...) negli anni 2020”

ELIMINARE “ovvero nel 2021”

**Articolo 3, comma 2, lettera a)**

DOPO LE PAROLE “territorialmente competente”

INSERIRE “redatti a partire dall’anno 2019”

**Articolo 3, comma 2, lettera b)**

DOPO LE PAROLE “(...) per femmina/fattrice”

ELIMINARE “come evidenziato dal verbale ispettivo dell’Autorità veterinaria territorialmente competente”

SOSTITUIRE CON “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

**Articolo 3, comma 3, lettera a)**

DOPO LE PAROLE “(...) dei riproduttori maschi”

ELIMINARE “€.135,00 e riproduttori femmine/fattrici €.95,00

SOSTITUIRE CON “maschi €. 200.00 e riproduttori femmine/fattrici €.140,00”



**Articolo 3, comma 3, lettera b)**

DOPO LE PAROLE “(...) gabbia per femmina/fattrice calcolato”

ELIMINARE “in modo forfettario”

INSERIRE “pari a € 35,00 per le gabbie in acciaio inox arricchite”

**Articolo 3, comma 2, lettera c)**

DOPO LE PAROLE “(...) vivi in allevamento”

ELIMINARE “€ 8,00 pro capo/mese”

SOSTITUIRE CON “€ 3,00 pro capo/mese”

**Articolo 3, comma 2, lettera e)**

DOPO LE PAROLE “(...) Femmina/fattrice”

ELIMINARE “€ 2,50 mese”

SOSTITUIRE CON “€ 2,00 mese;”

**Articolo 3, comma 3, lettera e)**

ELIMINARE “Lettera E: valore economico per l’interruzione dell’attività allevatoriale – vuoto sanitario – calcolato per il periodo che intercorre tra l’introduzione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e la data del 30 giugno 2022, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad € 2,00”

SOSTITUIRE CON “Lettera E: valore economico per l’interruzione dell’attività allevatoriale – vuoto sanitario – calcolato per il periodo che intercorre tra l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale e l’introduzione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il sostegno economico è calcolato per il periodo che intercorre tra l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale e la data di pubblicazione del presente provvedimento, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad € 2,00”

**Articolo 3, comma 3, lettera f)**

ELIMINARE

**Articolo 3, comma 4**

DOPO LE PAROLE “(...) al presente articolo”

ELIMINARE “ comma 1 lettere a, b, c, d, e, f”


SOSTITUIRE CON “comma 2 lettere a) e b)”

**Articolo 3, comma 4, lettera a)**

DOPO LE PAROLE “(...) è calcolato con riduzione del 50%,”

ELIMINARE “(...) ovvero per i riproduttori maschi € 67,50, mentre per i riproduttori femmine/fattrici € 47,50”

SOSTITUIRE CON “ovvero per i riproduttori maschi € 100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici € 70,00”



**Articolo 3, comma 4, lettera b)**

DOPO LE PAROLE “calcolato in modo forfettario”

ELIMINARE “pari a € 25,00 a gabbia”

SOSTITUIRE CON “pari a € 35,00 a gabbia”

**Articolo 4, comma 1**

ELIMINARE “(...) In attuazione del comma 984, articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a sterilizzarli entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, al fine della eventuale successiva cessione e detenzione presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.”

SOSTITUIRE CON “In attuazione del comma 984, articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2, previa sterilizzazione presso strutture autorizzate, in base a disposizioni che saranno emanate con successivo decreto da parte dell’Amministrazione proponente, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, entro X giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto stabilirà i requisiti strutturali e gestionali che le associazioni di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee alla ricezione degli animali, le modalità e le tempistiche per le richieste di adozione, le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione e prevedrà infine la possibilità di sottoporre alla soppressione gli animali che non possano essere accolti presso le suddette associazioni e che i proprietari non decidano di continuare a mantenere a proprie spese.” (Tabella C) Nel periodo che intercorre tra la data di vigenza del presente decreto e l’effettivo trasferimento degli animali presso le associazioni animaliste autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell’autorità competente un rischio di compromissione delle condizioni di benessere, potrà essere consentita la soppressione degli animali.”

**Articolo 4, comma 2**

DOPO LE PAROLE “(...) autorizzata dal medesimo Dicastero.”

ELIMINARE “Tali Enti ed Associazioni riconosciute devono comunque dimostrare di possedere strutture, impianti e gabbie idonei e conformi ad accogliere gli animali da pelliccia nel rispetto di quanto previsto in materia di “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia”, così come previsto dal decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001.”

**Articolo 4, comma 3**

ELIMINARE “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, qualora le strutture autorizzate ai sensi del comma 2 non siano in grado complessivamente di accogliere tutti gli animali ancora presenti negli allevamenti registrati, i beneficiari possono continuare a detenere gli animali presso i propri allevamenti previa verifica da parte delle aziende sanitarie locali del mantenimento dei requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e inserimento nel registro di cui al comma 4 fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo 3.”





**Articolo 5, comma 2, lettera c)**

DOPO LE PAROLE “(...) legge 30 dicembre 2021, n. 234”

INSERIRE “il tutto supportato dalla copia dell’ultimo registro di stalla dal quale si evinca il numero di capi vivi presenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

**Articolo 5, comma 4, lettera c)**

DOPO LE PAROLE “(...)femmina/fattrice”

ELIMINARE “come evidenziato dal verbale ispettivo dell’Autorità veterinaria territorialmente competente”

SOSTITUIRE CON “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

**Articolo 5**

INSERIRE “6. Le istanze saranno istruite entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, presentate nel rispetto dei termini indicati al comma 1 del presente articolo”.

Roma, 12 ottobre 2022

